

ACC 10000/146/b62 .486 DRAFT DECREE ON CHAMBER OF COMMERCE

AUG. - DEC. 1944

REE ON CHAMBER OF COMMERCE

5. - DEC. 1944

MINISTERIO DE A. de Chile

1 December 1944

Capt. Planey

Cherry 486

MINISTERIO DE A. de Chile

MINISTERIO DE A. de Chile

1. The Decree published in the Gazette of 23 November 1944, is in accordance with the text examined some time ago with Dr. Santonetti.

2. A copy of the ministerial circular concerning the Decree is now awaited, with the sentence agreed upon some time ago concerning the functions attributed to the Labor Offices, as well as the coordination that the above mentioned circular has been sent also to the Labor Offices.

/s/ A. E. 14 1001A.

3 Dec 44

To: Col. Smith

1. Have checked text of law which appears to be entirely OK from Labor S/C standpoint.

2. The Ministerial Circular was issued some weeks ago and excluded labor functions from work of new Chambers of Commerce. (I believe you have copy of this Circular, which we obtained from Ministry and checked as to content when it was issued.)

W. E. Planey
Capt SR

Decreto legislativo delegato sulle norme
di commercio.

- 1- Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 46 è conforme al testo esaminato
a suo tempo con l'On. Sansonetti.
- 2- Si attende adesso ~~completata~~ copia della circolare
ministeriale relativa al decreto, con il periodo
concordato a suo tempo relativo alle funzioni
attribuite agli Uffici del Banco; nonché la
conferma che tale circolare sia stata inviata
anche agli Uffici del Banco.

Ch. S. L. G.

HEADQUARTERS ALGERIA COMMISSION

ALG 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4014/L.

MEMORANDUM

27 November 1944

SUBJECT: Caserta Ufficio No. 25 of 23 November 1944.

TO: Set Distribution List.

SECTION OF
SUB-COMMISSION

COMMISSION

(a)

Navy and
Shipyards

1. This item of Caserta Ufficio contains the following decrees:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 215 of 14
September 1944Constituting the Italian Committee for the Administration of
Sardinia (CC. IS. SA.).

(b)

Commerce
Industry
Agriculture
Local Govt.a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 215 of 14
September 1944.Authorizing the Provincial Economy Councils and Offices and
establishing Chambers of Commerce, Industry and Agriculture,
as well as Provincial Offices of Commerce and Industry.

(c)

C.I. Section

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 216 of 15
October 1944Relating to a special review of sentences of conviction
issued by the special Tribunal for the Defense of the State
which was abolished by the R. Decree-law No. 660 of 23
July 1940.

(d)

Commerce
Industrya. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 217 of 16
October 1944.Provision of the conventions stipulated between the State
and the Italian Industry Consortium.

(e)

Commerce
Industrya. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 212 of 15
October 1944Relating to the admission of defendants before superior
courts and for the inscription of procuratori and avvocati in
the professional rolls.

(f)

Commerce
Industrya. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 219 of 15
November 1944Constituting a National Commission and an Office for the
protection of labor in Italy.

(g)

Commerce
Industrya. Presidential Decree of 27 October 1944
Appointing a Commissioner extraordinary for the Sicilian
Region.

g. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 214 of 21 September 1944
 Constituting the Italian Committee for the Administration of
 Ships (CC. G.S. M.).

h. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 214 of 21 September 1944
 Approving the Provincial Economic Councils and Offices and
 establishing Chambers of Commerce, Industry and Agriculture,
 as well as Provincial Offices of Commerce and Industry.

i. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 216 of 21 September 1944
 Rules relating to a special review of sentences of conviction
 imposed by the Special Tribunal for the Defence of the State
 which was suspended by the R. Decree-law No. 96 of 28
 July 1943.

j. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 217 of 21 September 1944
 Prohibition of the conventions stipulated between the State
 and the watch industry consortium.

k. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 218 of 21 September 1944
 Rules concerning the admission of defendants before superior
 courts and for the inscription of procuratori and lawyers to
 the professional rolls.

l. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 219 of 21 September 1944
 Constituting a National Commission and an Office for the
 patriots of liberated Italy.

m. Presidential Decree of 27 December 1944
 Appointing a Commissioner Extraordinary for the Organization
 of Italy.

NOTE: Sub-Commissioners in that any of the provisions contained
 in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementa-
 tion in Military Government Territory by endorsement of the
 Deputy Chief of Staff CA Section, will take their returns
 through their competent Section not later than 17.0 hours.
 Sunday 3 December 1944, as the endorsement of the Decree
 appears in that issue will be published in the next issue of
 Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be
 too late for action.

648 21.12.44

M.E. ZHURNEV,
 Colonel,
 Deputy Chief Legal Advisor.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 23 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI PER NARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 200	All'Estero	In Italia	Abb. annuo . . . L. 120	All'Estero
« Colonie »	« semestrale » . . . 100	« semestrale » . . . 200	« Colonie »	« semestrale » . . . 60	« semestrale » . . . 120
	« trimestrale » . . . 40	« trimestrale » . . . 100		« trimestrale » . . . 30	« trimestrale » . . . 60
	Un fascicolo . . . 4	Un fascicolo . . . 8		Un fascicolo . . . 4	Un fascicolo . . . 8
F. I. 300 « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »			Portogallo, titoli, obbligazioni, cartelle		
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 100	All'Estero	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 300	All'Estero
	Un fascicolo . . . 20	Un fascicolo . . . 40		Un fascicolo . . . 60	Un fascicolo . . . 120

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 314.

Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) Pag. 537

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Suppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto legge 29 luglio 1943, n. 668, Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi Pag. 591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati Pag. 592

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata Pag. 592

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina Pag. 593

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 594

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 594

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 314.

Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 17 luglio 1939, n. 1151, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per gli affari, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle dipendenze del Ministero della marina - Sotto-segretariato di Stato per la Marina mercantile - è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrare e gestire le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dal Governo italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro del tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BOSSCHI — TUPINI — SOLERI —
DE COURCIEN — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli, TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944

Registro Presidenza n. 4, foglio n. 322. — EMANATI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1600, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandati dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 5.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura continueranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostruite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Pretetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 5, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi e commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salvo le eccezioni che saranno determinate con il decreto previsto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TURPINI —
SIGGIANTI — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26 — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori del caso di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1939, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:
a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;
b) quando la decisione appare altrimenti palesemente ingiusta;
c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista.

Art. 3.

La revisione può essere richiesta dal pubblico ministero e dal condannato o da un suo prossimo congiunto, ovvero dalla persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato; se il condannato è morto, dall'erede o da un prossimo congiunto.

Art. 4.

È competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato o al difensore o al giudice la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruttoria prevista dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propone l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, ma che a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'udienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta del giudice o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia la sua relazione e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento o ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perché il fatto non sussiste o perché egli non lo ha commesso, la Corte procede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 574 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte procede in conformità dell'art. 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rimozione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che non ha data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di essa e la Corte non si trovi in grado di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.

Art. 16.

Per le sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1941, n. 1386, la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 159.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo, a chiunque scetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

ROSDMI — TUCINI — CASATI

Visto il Guardasigilli TUCINI

Trascurato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944.
Rendiconto Giustizia n. 2, luglio n. 212. — 11944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Adottato, sancito e promulgando quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni tra il Consorzio Industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 569, e dell'antecessa convenzione, nonché dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sarà costi-

tuita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione della dogana e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuta di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Eriario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nel caso di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 569, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che dev'essere all'uopo depositata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIARINI

Visto il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — PERLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/P, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento della professione di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notifica.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Art. 2.

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI

Visto il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — PERLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/P, e viste le successive modificazioni;

Visto il decreto legge Delegatoenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per poter la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;

b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;

c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — SPERZA — CIANCA —
DE GASPERI — RUSSI — SARAGAT
— Togliatti — CARANDINI —
TUPINI — SIGLIENTI — SOLMI
— CASATI — DE CORTEN —
PIACENTINI — DE RUGGERO —
MANCINI — GULLO — CREMONA
— GRONCHI

Visto il Guardasigilli, TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PERLA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è situata la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicola Ghiacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie situate nel territorio liberato.

Art. 2.

Il conte Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — L. 22544

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 39, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Marrocco Livio, residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1265, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1933.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. Il Ministro: MURRO.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 39, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Federico Polini, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1265, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1933.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. Il Ministro: MURRO.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 39, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Modigliani Ernesto, residente nel comune di Turicchia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1265, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1933.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. Il Ministro: MURRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto-indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Decreto Luogotenenziale Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 229.
Conferimento di incarichi delle Iste Iste.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

From: Major Albright.

Re law on suppression of Fascist Syndicates, at 9.15
2 November 1944, Mr. Antolini talked personally with
Minister Gronchi, who stated that all of the points
made in the Sub-Commission letter of 25 October would
be handled by administrative instructions and that the
Decree would be approved as written by the Council of
Ministers on Friday 3 November.

Economic Section is writing a letter to the Minister
and copy has been requested for the Labour Sub-Commission.

From: Major Albright.

COPY

Ministero dell'Industria
del Commercio e del Lavoro

Il Ministro

ALLA COMMISSIONE ALLIATA
Sezione Economica

R O M A

Roma, 16 November 1944

Risposta al f. No. RS/702 del 2 novembre

OGGETTO: Decreto di soppressione dei sindacati fascisti

Con riferimento alla nota sopraindicata si conferma che sarà
provveduto:

1. alla disciplina del collocamento e degli Uffici del lavoro
nella Puglia e in Sardegna;
2. alla conservazione degli enti assistenziali e di previdenza
costituiti dalle associazioni sopresse o sotto gli auspici
delle stesse.

IL MINISTRO
Gronchi

MINISTRY OF INDUSTRY
COMMERCE AND LABOR

In reply to RS/702 of 2 November 44

SUBJECT: Decree suppressing Fascist Syndicates

With reference to the above, this confirms that provision will be
made:

1. For the regulation of collocamento (functions) and of labor
offices in Puglia and in Sardinia;
2. For the preservation of assistance and social security agencies
established by the suppressed syndicates or sponsored by them.

THE MINISTER
Gronchi

1. alla disciplina del collocamento e degli Uffici del lavoro nelle ruglie e in Sardegna;

2. alla conservazione degli enti assistenziali e di previdenza costituiti dalle associazioni sopresse o sotto gli auspici delle stesse.

IL MINISTRO
Gronchi

MINISTRY OF INDUSTRY
COMMERCE AND LABOR

In reply to PS/702 of 2 November 44

SUBJECT: Decree suppressing Fascist Syndicates

With reference to the above, this confirms that provision will be made:

1. For the regulation of collocamento (functions) and of labor offices in ruglie and in Sardinia;
2. For the preservation of assistance and social security agencies established by the suppressed syndicates or sponsored by them.

THE MINISTER
Gronchi

To: Col Smith

24 Nov 44

1. As per your instruction, will keep track of developments in this matter at Ministry.
2. Two copies for file are attached.

18/

W. J. L. L. L.
B. C. R.

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO
Direzione Generale Commercio Interno

Prot. N. 025935
 All. 1

Roma, 11 5 ottobre 1944

= ALLE M.E.E. I PREFETTI
 e, per conoscenza:
 = AL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA
 E FORESTE
 = AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 = AL MINISTERO DEL TESORO
 = AL MINISTERO DELLE FINANZE

R C M

OCCORRENZA: Camere di Commercio Industria e Agricoltura e Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria-

CIRCOLARE N. 2

Con decreto legislativo in corso di pubblicazione, e di cui si unisce copia, vengono soppressi i Consigli e gli Uffici Provinciali dell'Economia e da una parte vengono ricostituite le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e dall'altra vengono creati gli Uffici provinciali del Commercio e dell'Industria, organi periferici di questo Ministero.

Con questo provvedimento, il Governo ha inteso di dare immediato sistemazione agli organi economici nella provincia per superare la situazione che si era venuta determinando nella varie parti dell'Italia liberata, per la sopravvivenza degli organismi creati dal soppresso regime.

Inoltre si è voluto stabilire, fin da ora, il principio della costituzione di Enti economici a base elettiva, provvisti di personalità giuridica, con larga autonomia, distinti dagli Uffici di Stato, i quali sono invece alle dirette dipendenze del Ministero.

Con successivo progetto di legge di cui è parola nel decreto legislativo in oggetto e che è ora allo studio il Governo si propone di dare definitiva e completa sistemazione

E FORESTE

= AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

= AL MINISTERO DEL TESORO

= AL MINISTERO DELLE FINANZE

R C M A

OCCORRENZA: Camere di Commercio Industria e Agricoltura e Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria-

C I R C C L A R E N. 2

Con decreto legislativo in corso di pubblicazione, e di cui si unisce copia, vengono soppressi i Consigli e gli Uffici Provinciali dell'Economia e da una parte vengono ricostituite le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e dall'altra vengono creati gli Uffici provinciali del Commercio e dell'Industria, organi periferici di questo Ministero.

Con questo provvedimento il Governo ha inteso di dare immediata sistemazione agli organi economici nella provincia per superare la situazione che si era venuta determinando nella varie parti dell'Italia liberata, per la sopravvivenza degli organismi creati dal soppresso regime.

Inoltre si è voluto stabilire, fin da ora, il principio della costituzione di Enti economici a base elettiva, provvisti di personalità giuridica, con larga autonomia, distinti dagli Uffici di Stato, i quali sono invece alle dirette dipendenze del Ministero.

Con successivo progetto di legge di cui, è parola nel decreto legislativo in oggetto e che è ora allo studio il Governo si propone di dare definitiva e completa sistemazione agli Enti ed agli Uffici in questione, precisandone i compiti, le attribuzioni e il modo di funzionamento. Ma l'emanazione di tali norme richiederrebbe del tempo anche perchè il Ministero si riserva, appena lo schema sarà pronto, di sottoporlo al vaglio di quanti sono interessati alla vita dei traffici, in modo che la legge aderisca, quanto maggiormente è possibile, alle esigenze e ai bisogni del Paese.

as/

di 643

1 - GIUNTA CAMERALE

GIUNTA CAMERALE

Il provvedimento di cui sopra stabilisce che le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo, la cui composizione dovrà essere regolata da un successivo decreto legislativo; e che fino a quando non sarà eletto il Consiglio d'Amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente nominato da questi Ministri nominati dal prefetto dell'Agricoltura e da quattro membri nominati dal prefetto della provincia - previa approvazione di questo Ministero - da scegliere fra gli agricoltori, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori, uno fra i lavoratori.

È bene precisare che la loro azione di un rappresentante dei lavoratori nella Giunta camerali, mentre non si ispira ad alcun criterio derivato dalle tre orazioni, le varie corporative, non significa che le Camere debbano valutare questi uffici provinciali, lavoro e che sono di competenza centrale, e regionali.

La presenza del lavoratore è giustificata non solo dal miglioramento della materia squallida dei lavoratori per la partecipazione dell'amministrazione nel pubblici affari, ma anche dalla necessità che, come nelle singole aziende, il lavoratore, attraverso le Commissioni tripartite, e chiamato a dare il suo contributo per il miglioramento della produzione e intervenire con tutti i fattori egli possiede, e intervento del proprio parere per la soluzione dei problemi economici generali.

Allo scopo di provvedere al più presto possibile alla nomina della giunta camerale, si prega il V. di voler designare a questo Ministero i nominativi delle persone ritenute più idonee a coprire le cariche di cui sopra, da scegliersi fra le categorie economiche interessate e che di più sieno affidate per una sì, rettitudine e competenza.

All'uopo I'E.V. potrà procedere a dirette indagini (non lesero l'ordine) forse procedimento più utile) lavoratori e produttori per l'assunzione delle Associazioni, non turbare la continuità dell'edu-

presidente -qualunque sia il caso- membri nominati dal
dell'Agricoltura- e da quattro membri nominati dal
la provincia- previa approvazione di questo Ministero -da sco-
gliersi rispettivamente uno fra i commercianti, uno fra gli in-
dustriali, uno fra gli agricoltori, uno fra i lavoratori-

E' bene precisare che la intenzione di un rappresentante dei
lavoratori nella Giunta camerale, mentre non si ispira ad alcun
criterio derivato dalle tre categorie corporative, non signif-
fica che le Camere debbano attribuire ai membri che interessino il
lavoro e che sono di competenza regionale, i poteri ufficiali provinciali
e regionali.

La presenza del lavoratore è giustificata non solo dal ri-
conoscimento della natura economica del lavoro, ma anche
tecipazione dell'amministrazione del pubblico affari. Ma anche,
della necessità che, come nelle aziende, il lavoratore,
attraverso le Commissioni Irregolari, è chiamato a dare il suo con-
tributo per il miglioramento della produzione, così negli Enti
che rappresentano tutti i produttori egli può intervenire con
la sua esperienza a dare il suo parere per la soluzione dei pro-
blemi economici generali.

All' scopo di provvedere al più presto possibile alla nomina
della giunta camerale, si prega l'E.V. di voler designare a que-
sto Ministero i nominativi dei persone ritenute più idonee a
coprire le cariche di cui sopra, da scegliersi fra le categorie
economiche interessate e che di più sicuro affidarsi per on-
està, rettitudine e competenza.

All'uopo l'E.V. potrà procedere a dirette designazioni, non appu-
re ove lo creda, (e sarà forse l'occorrenza più utile) chiedere
indicazione alle Associazioni di produttori o lavoratori lavoro-
mente ricostituite. Al fine di non turbare la continuità dell'am-
ministrazione è opportuno che, finché, ando non sarà provv. edu-
to alla nomina del Presidente e della giunta camerale second-
le norme contenute nella citata Diretta legislativo, restin-
in carica le attuali amministrazioni straordinarie delle Camere
di Commercio e dei Consigli provinciali dell'Economia.

2 - ATTRIBUZIONI -

L'art. 2 del decreto stabilisce che le Camere esercitano fra l'altro le funzioni e i poteri ad esse demandate dalle leggi e sinora attribuiti ai soppressi Consigli della Economia.

Pertanto le Camere continueranno ad esercitare, per quanto applicabili nell'attuale situazione politica del paese, i compiti già previsti dal cap. II e dal cap. III del testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'Economia approvato con R.D. 30 settembre 1934, n. 2011, con le modificazioni di cui al R. Decreto 23 aprile 1937, n. 524 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387, fatta eccezione per le funzioni e i poteri relativi alla materia del lavoro che invece rimangono attribuiti agli uffici regionali e provinciali del lavoro.

Le funzioni degli uffici provinciali sono invece regolate dall'art. 3 del citato decreto.

Tra le funzioni già attribuite ai soppressi Uffici provinciali dell'economia dell'art. 13 del citato Testo Unico è opportuno ricordare che quelle relative ai prezzi sono già state sottratte alla competenza degli uffici dal R.D. 22 aprile 1937, n. 524 e dal decreto legislativo in corso di pubblicazione relativo alla istituzione del Comitato Interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Cessano anche le funzioni di segreteria delle Camere, salvo quanto è detto al successivo art. 3.

Restano invece di competenza degli Uffici le attribuzioni relative all'anagrafe commerciale e quelle concernenti i disegni e modelli di fabbrica, marchi e segni distintivi di fabbrica.

Tuttavia il Ministero rammenta il fatto che la specifica struttura e funzioni delle Camere non permette che sia sottratta ad esse la conoscenza dell'anagrafe commerciale, disposta che gli Uffici provinciali comunichino alle Camere giornalmente copia di tutto il movimento anagrafico (costituzione, modificazioni e cessazione delle ditte opportunamente classificate anche statisticamente) in modo che la

del testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'economia approvato con R.D. 30 settembre 1934, n. 2011, con le modificazioni di cui al R. Decreto 23 aprile 1937, n. 524 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387, fatta eccezione per le funzioni e i poteri relativi alla materia del lavoro che invece rimangono attribuiti agli uffici regionali e provinciali del lavoro.

Le funzioni degli uffici provinciali sono invece regolate dall'art. 5 del citato decreto.

Tre le funzioni già attribuite ai soppressi Uffici provinciali dell'economia dall'art. 43 del citato Testo Unico è opportuno ricordare che quelle relative ai prezzi sono già state sottratte alla competenza degli uffici dal R.D. 28 aprile 1937, n. 524 e dal decreto legislativo in corso di pubblicazione relativo alla istituzione del Comitato Interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Cessano anche le funzioni di segreteria delle Camere, salvo quanto è detto al successivo art. 8.

Restano invece di competenza degli Uffici le attribuzioni relative all'anagrafo commerciale e quelle concernenti i disegni e modelli di fabbrica, marchi e segni distintivi di fabbrica.

Tuttavia il Ministero rende noto che la specifica struttura e funzioni delle Camere non permette che sia sottratta ad esse la conoscenza dell'anagrafe commerciale, dispone che gli Uffici provinciali comunichino alle Camere giornalmente copia di tutto il movimento anagrafico (costituzione, modificazione e cessazione delle ditte opportuna mente classificato anche statisticamente) in modo che la Camera se ne possa avvalere per tutti i servizi ad essa affidati (formazione delle liste elettorali e dei ruoli di imposta camerale, informazioni commerciali ecc.)

A tal fine è opportuno che dalle Camere sia messo a

disposizione dell'Ufficio - a seconda delle particolari esigenze locali - il personale necessario per il collegamento o la indispensabile collaborazione in questa materia fra le due amministrazioni.

Per quanto riguarda il registro delle ditte finora iscritte, poiché a causa delle distruzioni derivanti dagli eventi bellici, le registrazioni anagrafiche non corrispondono più alla reale situazione dell'attrezzatura e economica del paese: questo Ministero si riserva di emanare un provvedimento di legge col quale, analogamente a quanto venne stabilito nel 1921, le ditte esercenti attività industriale, commerciale o agricola (limitatamente per queste ultime, a quelle che vi sono obbligate inquanto iscritte nei ruoli delle imposte di R.M. in categoria B) saranno tenute a presentare denuncia di iscrizione nel registro delle ditte.

3 - PATRIMONIO -

L'Art. 7 del provvedimento succitato stabilisce che il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali della economia è devoluto alle Camere di commercio delle rispettive provincie.

Già va inteso tanto per le attività quanto per la passività ritenendo compresi in queste ultime anche gli oneri che i Consigli avevano assunti per sovvenzioni di carattere continuativo a favore di enti o istituzioni varie, salvo che non ne sia stata disposta la soppressione.

La devoluzione va estesa oltre che al patrimonio vero e proprio dei Consigli, anche alle attività o passività di gestione, aziende o servizi speciali affidati ai Consigli o che comunque erano amministrati dai Consigli o alle stesse modalità finora seguite, salvo quello modificazioni che si rendessero necessarie.

Resta peraltro inteso, fin d'ora, che le Camere continueranno ad amministrare le citate gestioni, aziende e servizi speciali, compresi i fondi per il trattamento di quiescenza del personale sia dei Consigli sia degli Uffici provinciali dell'Economia, per i quali fondi verranno impartito successivo disposizioni.

3 -

PATRIMONIO

L'Art. 7 del provvedimento suscitato stabilisce che il patrimonio dei discendenti Consigli provinciali della economia è devoluto alle Camere di commercio delle rispettive provincie.

Oidè ve inteso tanto per le attività quanto per la passività ritenendo compresi in queste ultime anche gli oneri che i Consigli avevano assunti per sovvenzioni di carattere continuativo a favore di enti o istituzioni varie, salvo che non ne sia stata disposta la soppressione.

La devoluzione va estesa oltre che al patrimonio vero e proprio dei Consigli, anche alle attività o passività di gestione, azionando o servizi speciali affidati ai Consigli o che comunque erano amministrati dai Consigli nelle stesse modalità finora seguite, salvo quelle modificazioni che si rendessero necessarie.

Resta peraltro inteso, fin d'ora, che le Camere continueranno ad amministrare le citate gestioni, azionando e servizi speciali, compresi i fondi per il trattamento di quiescenza del personale sia dei Consigli sia degli Uffici provinciali dell'Economia, per i quali fondi verranno impartite successive disposizioni.

4 -

PERSONALE

L'Art. 8 del citato decreto legge stabilisce, inoltre, che fino all'entrata in vigore delle norme che dovranno essere emanate con esso, il decreto legislativo per la

costituzione, per il personale o per il funzionamento della Camera di commercio o degli Uffici provinciali della Industria o del Commercio, gli uffici stessi potranno svolgere le funzioni di Segreteria della Camera su richiesta del Presidente della Giunta o con l'autorizzazione di questo Ministero.

Questa disposizione è stata dettata unicamente dalla considerazione che in alcune provincie, per deficienza di personale adatto, il Presidente della Giunta possa incontrare difficoltà nell'organizzare il servizio di segreteria.

L'art. 10 del decreto in parola detta, inoltre, disposizioni, in via del tutto transitoria, circa il personale già in servizio presso i soppressi Consigli, stabilendo che le Camere possano continuare ad avvalersi dell'opera di detto personale.

Con tale norma si è voluto sostanzialmente limitare l'utilizzazione, da parte delle Camere, del personale appartenente ai soppressi Consigli Provinciali della Economia, salvi naturalmente i provvedimenti per la defascistizzazione. Si fa quindi accenno sul senso di equilibrio dello giunta camerali affinché, nel passaggio dai vecchi ai nuovi organismi, non vengano turbati i diritti acquisiti e le legittime aspettative di detto personale.

Sarà, poi, compito della Giunta camerale di predisporre lo studio per la pianta organica e per il regolamento del personale in relazione ai bisogni di ciascuna Camera e di formulare le opportune proposte al Ministero, che si riserva d'impartire direttive di massima lasciando alla Camera di applicarne compatibilmente con le esigenze locali.

A tale riguardo, questo Ministero è d'avviso che le Camere, nel formulare i progetti di pianta organica o di regolamento del personale, si ispirino alle disposizioni del contratto d'impiego privato, ferma restando la posizione economica e giuridica del personale già in servizio, inquadrato e che abbia acquisito diritto all'inquadramento.

personale adatto, il Presidente della Giunta possa incontrare difficoltà nell'organizzare il servizio di segreteria.

L'art. 10 del decreto in parola detta, inoltre, disposizioni, in via del tutto transitoria, circa il personale già in servizio presso i soppressi Consigli, stabilendo che le Camere possano continuare ad avvalersi dell'opera di detto personale.

Con tale norma si è voluto sostanzialmente limitare l'utilizzazione, da parte delle Camere, del personale appartenente ai soppressi Consigli Provinciali della Eccellenza, salvi naturalmente i provvedimenti per la defasistizzazione. Si fa quindi accenno sul senso di equilibrio delle giunte camerali affinché, nel trapasso dai vecchi ai nuovi organismi, non vengano turbati i diritti acquisiti e le legittime aspettative di detto personale.

Sarà, poi, compito della Giunta camerala di predisporre lo studio per la pianta organica e per il regolamento del personale in relazione ai bisogni di ciascuna Camera e di formulare le opportune proposte al Ministero, che si riserva d'impartire direttive di massima lasciando alla Camera di applicarle compatibilmente con le esigenze locali.

A tale riguardo, questo Ministero è d'avviso che le Camere, nel formulare i progetti di pianta organica o di regolamento del personale, si ispirino alle disposizioni del contratto d'impiego privato, ferma restando la posizione economica e giuridica del personale già in servizio, inquadrato e che abbia acquisito diritto all'inquadramento.

5 - VIGILANZA DEL MINISTERO -

Poiché le Camere sono organi con larga autonomia di funzionamento e di iniziativa, è preciso intendimento di questo Ministero che esse siano liberate da ogni invadente ingerenza o da ogni forma di eccessivo controllo da parte

del potere centrale che ne inceppi e ne ostacoli l'attività.

Tuttavia dato che esse traggono i mezzi per il loro funzionamento da tributi imposti a determinate categorie di cittadini, che è ovvio che il Ministero, seguendo una prassi tradizionale della Finanza Italiana per il controllo da parte dello Stato dell'Amministrazione del pubblico denaro, continuerà ad esercitare la sua vigilanza sulle Camere per quanto riguarda la formazione del bilancio preventivo, gli storni di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, l'assunzione di impegni poliennali, la determinazione dell'aliquota di imposta e il conto consuntivo.

6 - PROBLEMI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI -

Infine per l'art. 12 del decreto le spese per il funzionamento degli Uffici sono a carico delle Camere, comprese quelle relative al personale che le Camere distaccheranno presso gli uffici stessi.

A tal'uopo è opportuno che nei bilanci camerali dette spese siano tenute distinte da quelle che le Camere andranno a sostenere per il proprio funzionamento in modo che questo Ministero possa avere in qualunque momento gli elementi di valutazione di cui può aver bisogno per le sue finalità.

Al fine, poi, di venire incontro alle necessità delle Camere in relazione alle spese che esse devono sostenere per il mantenimento degli uffici nell'attuale momento in cui a questi ultimi vengono affidati compiti di carattere contingente, questo Ministero si riserva di prospettare al competente Ministero del Tesoro, l'opportunità che le Camere beneficino di una parte dei diritti che potranno essere riscossi per la disciplina della distribuzione dei prodotti industriali che sarà affidata agli uffici.

Questo Ministero confida nella collaborazione di V.E. per la rapida ed intelligente attuazione delle norme del decreto ed è sicuro che le categorie economiche sapranno fare delle Camere, anche in questo periodo particolarmente difficile di assestamento, un valido strumento per la rappresentanza, la tutela e soprattutto il coordinamento degli interessi economici della provincia.

quanto riguarda la formazione del bilancio preventivo e gli storni di fondi da capitolato a capitolo del bilancio, l'assegnazione di impegni polienali, la determinazione dell'aliquota di imposta e il conto consuntivo.

6 - ~~PROBLEMI~~ PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI -

Infine per l'art. 12 del decreto le spese per il funzionamento degli uffici sono a carico delle Camere, comprese quelle relative al personale che le Camere distaccheranno presso gli uffici stessi.

A tal'uopo è opportuno che nei bilanci camerali dette spese siano tenute distinto da quello che le Camere andranno a sostenere per il proprio funzionamento in modo che questo Ministero possa avere in qualunque momento gli elementi di valutazione di cui può aver bisogno per la sua finalità.

Al fine, poi, di venire incontro alle necessità delle Camere in relazione alle spese che esse devono sostenere per il mantenimento degli uffici nell'attuale momento in cui a questi ultimi vengono affidati compiti di carattere contingente, questo Ministero si riserva di prospettare al competente Ministero del Tesoro, l'opportunità che le Camere beneficino di una parte dei diritti che potranno essere riscossi per la disciplina della distribuzione dei prodotti industriali che sarà affidata agli uffici.

Questo Ministero condivide nella collaborazione di V.E. per la rapida ed intelligente attuazione delle norme del decreto ed è sicuro che le categorie economiche sapranno fare delle Camere, anche in questo periodo particolare, te difficile di assestamento, un valido strumento per la rappresentanza, la tutela e soprattutto il coordinamento degli interessi economici della provincia.

Da parte sua questo Ministero, rendendosi conto delle possibili difficoltà che si potranno incontrare nella applicazione della legge, non mancherà di dare istruzioni e chiarimenti in modo che il passaggio dal preesistente ai nuovi istituti avvenga senza turbare l'attività economica

- 7 -

dalla provincia, riservandosi di impartire precise disposizioni ai Direttori degli uffici provinciali della Industria e del Commercio perorati, nella esplicazione della loro attività, collaborino con la Camera di Commercio nel modo più intenso ed efficace.

IL MINISTRO
GRONCHI

049

GEORGE

(Gazzetta Ufficiale N. 25 del 23-11-1941)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 SETTEMBRE 1941, N. 315

Sottoscrizione dei Consigli o degli Uffici provinciali dell'Economia e istituzioni dello Centro di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli uffici provinciali del Commercio e dell'Industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'Autorità a Noi delegata:

VISTO il R. decreto 20 settembre 1934, n. 211, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1935, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1050 e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 534, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1337;

VISTO il R. Decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

VISTO il R. Decreto legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'Economia;

VISTO il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per il Tesoro e con quello per l'Agricoltura e le Foreste;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. I

I Consigli o gli Uffici provinciali dell'economia sono

In virtù dell'Autorità e del delegata;

VISTO il R. decreto 20 settembre 1934, n. 311, che approvava il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1935, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con R. decreto-legge 23 aprile 1937, n. 324, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1337;

VISTO il R. Decreto legge 30 ottobre 1943, n. 218, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

VISTO il R. Decreto legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'Economia;

VISTO il decreto legge Lucatonezzale 26 giugno 1944, n. 161, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per il Tesoro e con quello per l'Agricoltura e le Foreste;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Direzione di Commercio, Industria ed Agricoltura che coordina e rappresenta

presenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatigli dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera é ente di diritto pubblico.

Art. 3

In ogni capoluogo di provincia é ricostituito, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, un ufficio provinciale del commercio e dell'Industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il Direttore dell'Ufficio é nominato dal Ministero per l'Industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Il Consiglio elegerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6

Le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7

Alle ricostituite Camere di Commercio, Industria e Agricoltura é devoluto il patrimonio dei dissolti consigli provinciali dell'Economia delle rispettive provincie.

Art. 8

dirette dipendenze del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, un ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il Direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo le cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e 1 vice presidenti.

Art. 5

La rappresentanza legale della Camera spetta al Presidente.

Art. 6

Le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura terranno e percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'Economia.

Art. 7

Alle ricostituite Camere di Commercio, Industria e Agricoltura è dovuto il patrimonio dei dissolti consigli provinciali dell'Economia delle rispettive provincie.

Art. 8

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura e degli Uffici provinciali del Commercio e dell'Industria, saranno emanate con successive decreti legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative

- 3 -

di quelle contenute nel presente Decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente; gli Uffici Provinciali dell'Industria e del Commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del Presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro.

Art. 9

Fino alla elezione del Consiglio, l'Amministrazione di ciascuna camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un Presidente e da quattro membri.

Il Presidente è nominato dal Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, di concerto col Ministro per l'Agricoltura e Foreste. I quattro membri sono nominati dal Prezetto della Provincia, con l'approvazione del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, e sono scelti, uno fra i Commercialisti, uno fra gli Industriali, uno fra gli agricoltori, e uno fra i lavoratori. In caso di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del Presidente e di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10

Salva l'applicazione delle norme sulla deascistizzazione delle pubbliche Amministrazioni sino all'entrata in vigore del Decreto previsto dall'art. 8, le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura e gli uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria possono avvalorare dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici Provinciali dell'Economia.

Art. 11

Spetta rispettivamente al Presidente e al Consiglio della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e, durante la gestione temporanea, al Presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi e Commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 12

Le spese relative al funzionamento degli Uffici Provinciali

presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, di concerto col Ministro per l'Agricoltura e Foreste. I quattro membri sono nominati dal Prezetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, e sono scelti, uno fra i Commercialisti, uno fra gli Industriali, uno fra gli agricoltori, e uno fra i lavoratori. In caso di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del Presidente e di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10

Galva l'applicazione dello statuto sulla defasistizzazione delle pubbliche Amministrazioni sino all'entrata in vigore del Decreto previsto dall'art. 8. Le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura e gli uffici provinciali del Commercio e dell'Industria possono avvalorarsi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici Provinciali dell'Economia.

Art. 11

Spetta rispettivamente al Presidente e al Consiglio della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e, durante la gestione temporanea, al Presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi e Commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi consigli provinciali dell'Economia.

Art. 12

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali di Industria e del Commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salvo le eccezioni che saranno determinate con il decreto previsto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dallo Stato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si

- 4 -

riferisce la spesa.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI
GRONCHI
TUPINI
SIGLIENTI
SOLERI
GULLO

Visto il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, Reg. N. 1, Fog. N. 30 - PATIA

...e della osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI
GRONCHI
TUPINI
SIGLIENTI
SOLERI
CULLO

Visto il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, Reg. N.1, Fog. N.20- P.21A

FORN AFFAIRS
LABOR SUB-COMMISSION
APR 194

JES/ao

11 October 1944

SUBJECT: Approval of temporary law on Chambers of Commerce

TO : Ministry of Industry, Commerce and Labor

1. Following conference on 10 October with E. E. Sansonetti acting on behalf of the Minister of Industry, Commerce and Labor and in view of the Ministry's letter of 10 October (Ref. No. 61972), the Labor Sub-Commission withdraws the objections made in letter of 7 October (Ref. LAR, No. 4151) to the publication of temporary Decree Law suppressing the Consiglio dell'Economia and reestablishing in their places Chambers of Commerce, only on the definite understanding and agreement that a ministerial circular containing the agreed-upon text for the circular which is herewith attached, will be forwarded currently with the Decree Law to all Prefects and other interested parties.

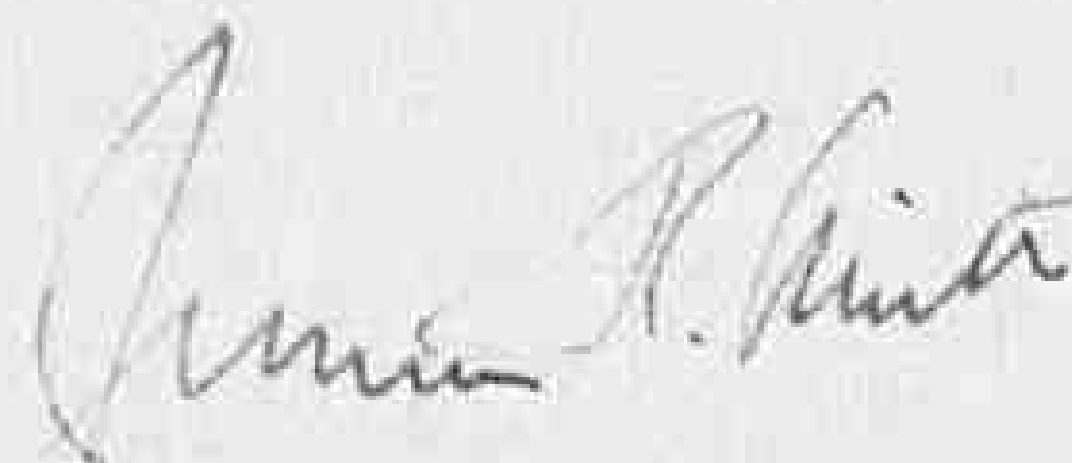
2. The Labor Sub-Commission considers the proposed Decree to be defective and misleading, and has withdrawn its objections only because of the urgency stated by E. E. Sansonetti and because of the temporary nature of the Decree Law. Withdrawal of objections is further predicated on the definite understanding that a new Decree Law will be promulgated at once by the Ministry to supersede the present proposed Decree Law, and such new Decree will clearly define the scope of responsibilities of Chambers of Commerce, entirely divesting them of any of the responsibilities which come within the scope of the Regional and Provincial Labor Offices. Specifically, the following powers and functions which were formerly entrusted by law to the Consiglio dell'Economia shall not be put in the hands of the new Chambers of Commerce but be preserved for the jurisdiction of the Regional and Provincial Labor Offices.

These powers and functions are as follows:

- a. Coordination of social insurance agencies within the Province.
- b. Coordination of the activity of the syndical associations.
- c. Control of the placement offices.

-2-

- d. Assistance in the formulation of collective contracts or labor agreements.
- e. Decision on questions concerning the dismissal of workers holding syndical offices.



Junius R. Smith
Colonel, QMC
Acting Director,
Labor Sub-Commission

cc: Economic Section
Legal Sub-Commission
Commerce Sub-Commission.

Testo approvato tra la Sottocommissione del Lavoro ed il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro da essere incluso nella circolare ministeriale relativa al decreto legge sulle Camere di Commercio.

" Pertanto le Camere continueranno ad esercitare, per quanto applicabili nell'attuale situazione politica del Paese, i compiti già previsti dal Capo II e dal Capo III del Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, approvato con R.D. 20 Settembre 1934, No. 2011, con le modificazioni di cui al R.D. 28 Aprile 1937 No. 524 convertito nella legge 7 giugno 1937 No. 1387 fatta eccezione per le funzioni e i poteri relativi alla materia del lavoro, che invece rimangono attribuiti agli Uffici regionali e provinciali del lavoro".

Text agreed upon between Labor Sub-Commission and Ministry of Industry, Commerce and Labor, to be included in Ministerial Circular accompanying decree law on Chamber of Commerce.

" The Chambers will continue to carry on - as long as applicable in the actual political situation of the country - the duties already fixed by paragraph II and paragraph III of the unique Text of the laws on Councils and on the economic provincial Offices, approved by R.D. 20 Sept. 1934, No. 2011, with the modifications as per R.D. 28 April 1937 No. 524 converted into law 7 June 1937 No. 1387, except for the functions and powers relative to labor, which remain to the regional and Provincial Labor Offices."



Roma, addì 10 OTT 1944 19

*Ministero dell'Industria
del Commercio e del Lavoro*

IL MINISTRO

ALLA COMMISSIONE ALZATA DI
CONTROLLO - SEZIONE ECONOMICA
SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO -

- R O M A -

Del. N.° 01972 Allegato

Risposta al f. N.° del

Oggetto : Nuova legge sulla Camera di commercio .-

Con riferimento alla nota della Sottocommissione del Lavoro Ref. Lab. n. 4351 in data sette corrente questo Ministero concorda pienamente con codesta Commissione nel ritenere che alle nuove camere di commercio non debbano essere attribuiti quei compiti e quelle funzioni già spettanti ai Consigli dell'Economia che riguardano la materia del lavoro e quella della previdenza, assistenza e assicurazione sociale dei lavoratori.

Ritiene però che tale concetto sia già espresso nella nuova formulazione dell'art. 2 del progetto di legge, progetto del quale accluse una nuova copia.

Tuttavia, poiché potrebbe rimanere qualche dubbio sulla interpretazione di quella disposizione di legge, nella circolare per la attuazione di esso verrà inserito il seguente chiarimento :

" Perciò le Camere continueranno ad esercitare, per quanto applicabili nell'attuale situazione politica del Paese

Fr. la.

4 634

1/6
Periodo da introdurre nella circolare ministeriale relativa
alle Camere di commercio.

X"..... fatta eccezione per le funzioni e i poteri relativi alla
materia del lavoro, che invece rimangono attribuiti agli Uffici
regionali e provinciali del lavoro."

Agenda

11 Dec 1914

Dec. X agreed upon between Latin American

and Ministry of Industry, Commerce and Labor etc

included in Ministerial Circular accompanying

Document Chamber of Commerce

By

11 Oct 1944

*Deck signed upon return from Washington
and Ministry of Industry, Commerce and Labor & Co
included in Ministerial Circular accompanying
Order Law on Chambers of Commerce -*

11

633

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

RMA/ma

Lab 4351

7 October, 1944

SUBJECT: Draft Decree on "Chambers of Commerce"

TO : The Commerce Sub-Commission

1. This letter is written with reference to the letter of the Commerce Sub-Commission of 22 September 1944.

2. In Article VIII of the draft decree concerning Chambers of Commerce it is stated that pending the enactment of an additional decree further defining the functions of the new Chambers, the present Chambers of Commerce shall continue the powers and duties already granted to the councils and provincial offices of the Consiglio dell'Economia.

Among these powers and functions were the following:

- a. Coordination of social insurance agencies within the Province.
- b. Consultation in local administration of social assistance.
- c. Coordination of the activity of the syndical associations.
- d. Control of the placement offices.
- e. Assistance in the formulation of collective contracts of labor agreements.
- f. Decision on questions concerning the dismissal of workers holding syndical offices.

3. From the above enumeration of functions entrusted to the Consiglio dell'Economia it is clear that there are numerous and important powers in the field of labor which will be continued in the Chambers of Commerce unless there is a positive exclusion in the new draft law. According to the principles governing Italian legislation, circulars, such as that referred to in your letter, cannot modify decree law.

- 2 -

4. The Labor Sub-Commission requests that approval of the proposed draft decree be withheld until the Italian Government amends the decree to eliminate from the Consiglio dell'Economia those functions which are now entrusted to Provincial and Regional Labor offices. This might be accomplished by adding to the second paragraph of Article VIII of the draft decree the following sentence:

"... except the functions and powers concerning labor administration which are entrusted to the Regional and Provincial Labor Offices."

5. It is also recommended that the contribution of 0.25 per Lire 1,000 due from social insurance institutes should be excluded from the contributions and taxes due to the Chambers of Commerce and should be either suppressed altogether or allotted to the Provincial Labor Offices.

JUNIUS R. SMITH
Colonel, QMC
Acting Director
Labor Sub-Commission

cc: Economic Section
Ministry Of Industry, Commerce and Labor

18/

Reply to the letter by the Commerce Sub-Commission of the 22nd September 1944 concerning the draft decree on the "Chamber of Commerce".

1. The circular sent by the Minister to the Prefects on the subject of the "Chamber of Commerce", to which is referred in your letter, does not annul the reserves set forth by us in our letter of 13 September 1944.

In the first place it is mentioned there the inclusion of a labor representative in the "Giunta Generale" (Working Committee of the Chamber), a thing that is not mentioned at all in the draft decree we have received. Therefore the above mentioned circular does not seem in any way related to the draft decree under consideration.

In the second place, according to the principles governing the legislation in Italy, circulars cannot in any way modify the law. So we are bound to fix our attention only on the decree that has been submitted to us.

2. In the article 8 of the draft decree it is said that up to the date of the enactment of a new decree, the Chambers and Offices shall use the legal powers already granted to the suppressed councils and Provincial Offices of the Corporative Economy.

Among these powers and functions there were even the following:

- a. coordination of and vigilance on the institutes and agencies operating in the social field, within the boundaries of each province (Uniquo Text 20 September 1934, Art. 3 and 31).
- b. consultation on the part of State Administrations and local administrations on social matters (Art. 3).
- c. Coordination of the activity of syndical associations (Art. 30).
- d. Coordination of social assistance (Art. 30).
- e. Establishment and development of professional education (Art. 30).
- f. Control on the placement offices (Art. 32).
- g. To favour the regular and quick stipulation of labor agreements (Art. 9).
- h. Decision on the questions concerning the dismissal of workers holding a syndical office (Art. 9).

As one can gather from the above enumeration the functions entrusted during the past to the Corporation Councils in the field of labor, were at the same time numerous and important. For this reason we are inclined to consider as justified the request of a positive exclusion of the said functions. In as much as they, at least for the parts that are to be maintained, enter within

In the second place, according to the principles governing the legislation in Italy, circulars cannot in any way modify the law. So we are bound to fix our attention only on the decree that has been submitted to us.

2. In the article 8 of the draft decree it is said that up to the date of the enactment of a new decree, the Chambers and Offices shall use the legal powers already granted to the suppressed councils and Provincial Offices of the Corporative Economy.

Among these powers and functions there were even the following:

a. coordination of and vigilance on the institutes and agencies operating in the social field, within the boundaries of each province (Uniqua Text 20 September 1934, Art. 3 and 31).

b. consultation on the part of State Administrations and local administrations on social matters (Art. 3).

c. Coordination of the activity of syndical associations (Art. 30).

d. Coordination of social assistance (Art. 30).

e. Establishment and development of professional education (Art. 30).

f. Control on the placement offices (Art. 32).

g. To favour the regular and quick stipulation of labor agreements (Art. 9).

h. Decision on the questions concerning the dismissal of workers holding a syndical office (Art. 9).

As one can gather from the above enumeration the functions entrusted during the past to the Corporation Councils in the field of labor, were at the same time numerous and important. For this reason we are inclined to consider as justified the request of a positive exclusion of the said functions, in as much as they, at least for the parts that are to be maintained, enter within the scope of other agencies dependent on the Ministry of Industry, Commerce and Labor, that is of 'Labor Offices'.

If there are not special reasons forming an obstacle to it, it would be advisable, in our opinion, to add to the second paragraph of art. 8 of the draft decree, the following sentence: "... except the functions and powers concerning the labor questions, which, on the contrary, are entrusted to the Regional and Provincial Labor Offices, in the places where they are established".

3. In connexion with the above, we believe that the contribution of 0.25 per 1000 due by Social Insurance Institutes ought to be excluded from the contributions and taxes due to the Provincial Councils of Corporations (Art. 6 of the Draft Decree). That contribution should be allotted for the functioning of Labor Offices or to be altogether suppressed.

Risposta alla lettera della Commerce Sub-Commission del 22 Sept. 1944 relativa al progetto di decreto sulle "Camere di Commercio"

1. - La circolare del Ministro ai Prefetti sulle "Camere di Commercio", riportata nella vostra lettera, non elimina le riserve da noi prospettate nella nostra lettera del 13 Sept. 1944.

In primo luogo essa parla di una inclusione di un rappresentante del lavoro nella "Giunta Camerale", di cui non è traccia nel progetto di decreto che ci è stato rimesso. Pertanto tale circolare non sembra connessa al progetto in esame.

In secondo luogo secondo i principi che regolano la legislazione in Italia le circolari non possono modificare le leggi. Pertanto la nostra attenzione non può fissarsi che sul decreto che è stato proposto.

2. - L'Art. 3 del progetto dice che fino alla emanazione di un nuovo decreto the Chambers and Offices shall use legal powers already granted to the suppressed Councils and Provincial Offices of the Corporative Economy.

Fra questi poteri e funzioni erano anche i seguenti:

- (a) Coordinamento e vigilanza degli enti ed organi che operano nel campo sociale, entro i limiti della provincia (T.U. 20 Sept. 1934, art. 3 e 31)
- (b) Consultazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni locali per quanto attiene alle materie sociali. (Art. 3)
- (c) Coordinamento dell'attività delle associazioni sindacali (Art. 30)

- (d) Coordinamento dell'assistenza sociale (Art. 30)
- (e) Fondazione e sviluppo di istituti di istruzione professionale (Art. 30).
- (f) Controllo degli uffici di collocamento (Art. 32).
- (g) Svolgere opera per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti di lavoro (Art. 9).
- (h) Decisione sulle questioni relative al licenziamento dei lavoratori aventi cariche sindacali (Art. 9).

Come si vede dalla superiore elencazione le funzioni attribuite nel passato ai consigli delle corporazioni, per quanto riguarda il campo del lavoro, erano numerose e importanti. Sicché noi riterremmo giustificata la richiesta di una espressa esclusione di esse, in quanto tali funzioni, per le parti che saranno mantenute, rientrano nella competenza di altri organi dipendenti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e cioè degli "Uffici del Lavoro".

Ove non esistano speciali motivi sarebbe a nostro parere consigliabile aggiungere al secondo comma dell'Art. 8 del progetto la seguente frase: "... eccetto le funzioni e i poteri per quanto riguarda la materia del lavoro, che invece sono attribuiti agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, ove sono istituiti".

3. - In connessione con quanto sopra detto riteniamo che dal mantenimento dei contributi e delle tasse dovute ai Consigli Provinciali delle Corporazioni (Art. 6 del progetto) debba essere escluso il contributo dovuto dagli Istituti di Assicurazioni sociali del 0,25 per 1000. Tale contributo dovrebbe essere assegnato per il funzionamento degli Uffici del Lavoro, oppure essere soppresso puramente e semplicemente.

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.C.
Routing Slip

From	To
Colonel BAIN	
Colonel SMITH	
Major BARCOCK	
X Major ALBRIGHT X	
Major SOICHA	←
Capt. DORF	
Capt. TOPPIS	
Capt. GARDNER	
Capt. SOLEBERGER	
Capt. GROBETO	
Capt. SAGES	
Capt. DI PEDE	
Capt. CERRITO	
Chief Clerk	

REMARKS:

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
COMMERCE SUBCOMMISSION
APO 394

WFE/cdg

Ref. ACC/5048/C~~ommis~~

22 September 1944

SUBJECT: Draft Decree on Chamber of Commerce

TO : Labour Subcommission ✓

1. Reference your LAB 4351 of September 13, 1944, regarding the proposed Draft Decree for the suppression of Councils and Offices of Economy and institution of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture.

2. Although the Decree indicates that the new Chambers will assume the powers of the dissolved Councils of Economy, it is specifically stated, in a circular from the Ministry to the Prefects, quote (translated):

"It is as well to state that the inclusion of a representative of labour in the Giunta Camerale, whilst not being inspired by any criterion of the defunct corporative theories, does not signify that the Chambers are to deal with any questions that interest labour and that are the responsibility of the appropriate provincial and regional offices".

3. In view of the above it is assumed that the point raised by your Subcommission has been cleared and that there is no further objection to the publication of the Decree.



W. P. EVANS

Colonel
Director
Commerce Subcommission.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

JTB/pa

13 September 1944

SUBJECT: Draft Decree on Chambers of Commerce.

TO : Commerce Sub-Commission.

1. The proposed Draft Decree of the Italian Government for the Suppression of Councils and Offices of Economy and the institution of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture is not of concern to the Labor Sub-Commission provided no type of labor activity is contemplated for the new Chambers.

2. Verbal discussions with the Ministry and with the Commerce Sub-Commission indicate that no labor functions are intended, but the proposed Decree indicates that the new Chambers will assume the powers of the dissolved Councils of Economy, which had, at one time, some supervisory powers over the Uffici di Collocamento or Employment Offices.

3. It is requested that this proposal not be given approval until the point is cleared that the new Chambers will have no powers or duties in connection with employment offices or any other matters within the scope of the Labor Offices.

J. T. R. BAIN,
Colonel,
Director Labor Sub-Commission

DISTRIBUTION TO:

Economic Section 1
Industry Sub-Commission 1
Agricultural Sub-Commission 1
Finance Sub-Commission 1

Report on the draft of Lieutenantcy Decree-Law regarding the suppression of Councils and Provincial Offices of Corporative Economy and the forming of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, and of Provincial Offices of Commerce and Industry.

The Councils and Provincial Offices of Corporative Economy, substituted by Chambers of Commerce, Industry and Agriculture by the Allied Military Government, in Sicily, continue to function under commissioners' supervision in other parts of liberated territory and in that part which always remained under Italian administrative control, even, in some cases, as at Reggio Calabria, under the name of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture.

Such a situation calls for the issuance of a legislative provision which will render uniform the operation of the above. The draft on this subject is already being studied by this Ministry, but it is evident that this matter merits deep consideration and exhaustive consultation with the categories concerned. Therefore, in view of the complexity of the question we don't believe that it can be deliberated by the Council of the Ministers. Meanwhile it is urgent to eliminate the deformities of the present provisions so that the matter will be set in order and the provincial councils' patrimonies will be unfrozen hence they will be used for the general interest for which they were meant.

Such finalities are reached by the present decree which also suppresses the Councils and Provincial Offices of Corporative Economy and forms the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture with the annexed Provincial Offices of Commerce and Industry. With the dictation of general and temporary organization rules every other integration rule is postponed to a successive law decree.

Until the Councils elections take place the administration of each chamber will be given to a President appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labor and to four members appointed by the prefect of the Province, with approval of the minister.

2)

DRAFT OF THE LIEUTENANCY DECREE LAW REGARDING THE SUPPRESSION
OF COUNCILS AND PROVINCIAL OFFICERS OF CORPORATIVE ECONOMY
AND THE FORMING OF CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE,
AND OF PROVINCIAL OFFICES OF COMMERCE AND INDUSTRY.

UMBERTO DI SAVOIA, PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM

By virtue of the authority vested in us;

Having seen the R.D. 20 Sept. 1934 N° 2011, which approves the combined text of the laws concerning the Councils and the Provincial Offices of the Corporative Economy and the successive modifications;

Having seen the R.D.L. 30 October 1943 N° 2/B that suspends the rules relative to the emanation, registration and publication of the royal decrees and of other provisions;

Having seen the R.D.L. 27 January 1944 N° 23 containing provisions for the extraordinary administration of the Provincial Councils of Economy;

Having seen the Lieutenantcy R.D.L. 25 June 1944 N° 151, relative to the assembly for the new constitution of the State, to the oath of the Government members and to the faculty of the Government to issue juridical rules;

Having seen the deliberation of the Minister's Council;

On proposal of the Minister of Industry, Commerce and Labor, in agreement with the Ministers of Justice, Treasury and Agriculture;

We have sanctioned and hereby publish the following:

Art. 1

The Councils and Provincial Offices of the Corporative Economy are suppressed.

Art. 2

In each Provincial seat a Chamber of Labor, Industry and Agriculture is activated. The Chamber coordinates and represents the commercial, industrial and agricultural interests of the Province and performs all the functions under the law.

./.

823

3)

Art. 3

In each Chamber a Provincial Office is established which depends directly from the Ministry of Commerce and Industry. This office supervises the execution of orders and provisions of the Ministry.

The director of the office is appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labor.

Art. 4

The Chambers are administered by a Council.

The Counsellors are elected, by the men business-industrialists and farmers, registered in the electoral lists of the province who nominate among their own class the presidents and vice presidents. The number of counsellors for each province is fixed by decree of the Minister of Industry, Commerce and Labor.

Art. 5

The President shall be the legal representative of the Chamber.

Art. 6

The Chambers of Commerce, Industry and Agriculture shall continue to collect dues and taxes already due to the suppressed Councils of Economy, in accordance with same law provisions.

Art. 7

The capital assets of the suppressed Provincial Councils of the Corporative Economy is transferred to the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of the respective provinces.

Art. 8

By a further decree, rules for the election of Councils and the functioning of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture shall be promulgated.

Until the entering in force of such a proceeding the Chambers and Offices shall use the legal powers already granted to the suppressed Councils and Provincial Offices of the Corporative Economy.

4)

Art. 9

Until election of the Council is possible the administration of each Chamber will be given to a group formed by a president, appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labor, and by four members appointed by the Prefect of the Province.

Decisions made by the group are valid only when the president or a duly appointed substitute, and two members of the Council are present.

Art. 10

Except for the application of the "defascistizzazione law" the personnel of the provincial Councils of the Corporative Economy shall be in service until the entering in force of the decree of Art. N° 8.

Art. 11

The present decree enters in force the day after its publication.

We order to whom it may concern to respect the present decree and to have it respected as a law of the State.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

4537
File
5 August, 1944

SUBJECT: Decree Law on Italian Chambers of Commerce

TO : Commerce Sub-Commission ACC.

1. Attached are copies of transmittal letter and proposed Decree Law submitted to this Sub-Commission by the Italian Ministry of Industry, Commerce and Labor on 5 August 1944.
2. This Sub-Commission has no interest in this Legislation provided the contemplated activity does not enter the Labor field.
3. When the final Decree Law proposed by this Decree is submitted for ACC approval, the Labor Sub-Commission will appreciate the opportunity of reviewing it jointly with the Commerce Sub-Commission because of the relationship and possible overlapping of functions.

A
J. T. R. BAIN,
Colonel,
Director, Labor Sub-Commission

Delayed. Decree Law on Italian Chamber of Commerce
 Do ~~Constitutional~~ Decree on Italian Chamber of Commerce

5 Aug -

1. Attached are copies of transmitted
 letter and proposed Decree Law submitted
 to the Subcommission by the Italian Ministry of
 Industry, Commerce and Labor on 5 Aug 1944.
2. This Subcommission has no interest in
 this Legislation provided ~~the~~ the contemplated
 activity ~~is~~ does not enter the labor field.
3. ~~The~~ When the final Decree Law is
 prepared ~~and~~ ^{we} prepared by the Decree
 is submitted for approval, the
 Labor Subcommission ~~reports~~ will

Collier and proposed Decree Law submitted
to the Subcomm. by the Italian Ministry of
Industry Commerce and Labor on 5 Aug 1948.

2. The Subcomm. has no interest in
this Legislation provided ~~the~~ the contemplated
activity ~~is~~ does not enter the labor field.

3. ~~When~~ When the final Decree Law is
~~proposed~~ ^{proposed} by this Decree
is submitted ^{for} ~~for~~ approval, the
Labor Subcomm. ~~report~~ will

Appreciate the opportunity of reviewing it

first

jointly with the Commerce Subcomm.

Because of the relationship and possible overlapping
of functions -

J. T. R. 619

Director Labor Subcomm.



*Ministero dell'Industria
del Commercio e del Lavoro*

IL MINISTRO

Prot. N. 302.3 Allegato uno

Richiesta al f. V. del

Oggetto Approvazione.

Roma, addì 2 AGO 1944

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI
CONTROLLO

= R O M A =

Trasmetto per l'approvazione il disegno di decreto
legge luogotenenziale relativo alla soppressione dei
Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia cor-
porativa e all'istituzione delle Camere di commercio,
industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del
commercio e dell'industria.

IL MINISTRO

[Signature]

*Allegato N. 302.3 Allegato uno
Richiesta al f. V. del*

report about the scheme of decree-law concerning the suppression of the councils and Provincial Offices of Corporative Economy and the institution of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture and of provincial Offices of Commerce and Industry.

The councils and provincial Offices of corporative economy, which the A.M.G. has substituted in Sicily with Chambers of Commerce, Industry and Agriculture ~~and~~ still inflection, under the authority of a commission in other parts of the liberated territory as well as in the territory remained under the Italian administration; even if, in some cases (Reggio Calabria for instance) they have been called "Chambers of Commerce Industry and Agriculture".

Such a situation demands the issue of a legislative measure to make uniform the discipline of the matter. The relative scheme is already being studied by this Ministry but it ~~must~~ evidently be the object of a thorough examination and of an extensive consultation of the interested categories. It is not therefore to be felt that, owing to the complexity of the matter, the relative decree can be soon forwarded to the Council of Ministers for its deliberation. Meanwhile it is urgent to eliminate such diversities from the actual provisions, for, being the matter settled, it will be possible to obtain the free disposition of the patrimonies of the provincial councils, frozen under Allied authorities provisions and the realization of that activity of general interest to which the patrimonies themselves are destined. Such aims are reached by this decree, which provides for the suppression of Councils and provincial Offices of Corporative Economy, institutes the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture with the connected Provincial Offices of Commerce and Industry, dictates general and provisional rules of organization, and leaves for a successive decree law every ~~other~~ integrative rule.

Until The Council elections will not possibly take place, the administration of every Chamber must remain in care of a Committee composed of a president, appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour, and four members appointed by the prefect of the province and approved by the Minister.

A.M.G. has substituted in Sicily with Chambers of Commerce, Industry and Agriculture and still in full induction, under the authority of a commission in other parts of the liberated territory as well as in the territory remained under the Italian administration; even if, in some cases (Reggio Calabria for instance) they have been called "Chambers of Commerce Industry and Agriculture".

Such a situation demands the issue of a legislative measure to make uniform the discipline of the matter. The relative scheme is already being studied by this Ministry but it must evidently be the object of a thorough examination and of an extensive consultation of the interested categories. It is not therefore to be felt that, owing to the complexity of the matter, the relative decree can be soon forwarded to the Council of Ministers for its deliberation. Meanwhile it is urgent to eliminate such diversities from the actual provisions, for, being the matter settled, it will be possible to obtain the free disposition of the patrimonies of the provincial Councils, frozen under Allied authorities provisions and the realization of that activity of general interest to which the patrimonies themselves are destined. Such aims are reached by this decree, which provides for the suppression of Councils and provincial Offices of Corporative Economy, institutes the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture with the connected Provincial Offices of Commerce and Industry, dictates general and provisional rules of organization, and leaves for a successive decree law every other integrative rule.

Until The Council elections will not possibly take place, the administration of every Chamber must remain in care of a Committee composed of a president, appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour, and four members appointed by the prefect of the province and approved by the Minister.

0 2 3 1

SCHEME OF DECREE CONCERNING THE CHAMBERS OF COMMERCE

=====

ART. 1

The "Provincial Councils and Offices of Corporative Economy" are suppressed.

ART. 2

A Chamber of Commerce, Industry and Agriculture is established in every chief-town of province, to coordinate and represent the commercial, industrial and agricultural interests of the Province. The said Chamber exercises all the functions attributed to it by Law.

ART. 3

A Provincial Office of Commerce and Industry is instituted in every Chamber, directly depending on the Ministry of Industry, Commerce and Labour. The said Office takes care of the execution of the acts and measures of the Ministry, notices and communicates the economic movement of the province and exercises every other function attributed to it by Law. The Director of ~~the~~ ^{the} appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour.

ART. 4

The Chambers are administered by a Council. The Counsellors are elected, within the number fixed for every province by decree of the Minister of Industry, Commerce and Labour, by the merchants, manufacturers and farmers inscribed in the electoral lists of the communes of the province, and appointed among themselves the President and the vice-presidents.

ART. 5

The legal representation of the Chamber belongs to the President.

ART. 6

The Chambers of commerce, industry and agriculture will go on getting the fees and the taxes already due to the suppressed Councils of Corporative Economy in the same forms and with the same privileges.

ART. 7

The patrimony of the suppressed provincial Councils of Corporative Economy is devolved to the Chambers of Commerce, industry and agriculture of the respective provinces.

prepared.

ART. 2

A Chamber of Commerce, Industry and Agriculture is established in every chief-town of province, to coordinate and represent the commercial, industrial and agricultural interests of the Province. The said Chamber exercises all the functions attributed to it by Law.

ART. 3

A provincial Office of Commerce and Industry is instituted in every Chamber, directly depending on the Ministry of Industry, Commerce and Labour. The said Office takes care of the execution of the acts and measures of the Ministry, notices and communicates the economic movement of the province and exercises every other function attributed to it by Law. The Director of ~~the~~ appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour.

ART. 4

The Chambers are administered by a Council. The Counsellors are elected, within the number fixed for every province by decree of the Minister of Industry, Commerce and Labour, by the merchant, manufacturers and farmers inscribed in the electoral lists of the communes of the province, and appointed among themselves the President and the vice-presidents.

ART. 5

The legal representation of the Chamber belongs to the President.

ART. 6

The Chambers of commerce, industry and agriculture will go on getting the fees and the taxes already due to the suppressed Councils of Corporative Economy in the same forms and with the same privileges.

ART. 7

The patrimony of the suppressed provincial Councils of Corporative Economy is devolved to the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of the respective provinces.

ART. 8

The rules for the elections of the counsellors and for the activity ~~and~~ activity of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture and of the Provincial Offices of Commerce and Industry will be issued by a

successive decree-law.

Until the coming into force of this decree, the attributions and powers attributed by Law to the suppressed Councils and provincial Offices of Corporative Economy, will belong to the Chamber and Offices.

ART. 9

Until it will be possible to provide for the election of the Council, the administration of every Chamber will remain intrusted to a Committee composed of one president, appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour, and four members appointed by the Prefect of the Province and approved by the Ministry itself.

The resolutions of the Committee are effective, if issued in the presence of the President or a substitute of him and two members. In a case of emergency, the presidential functions will be exercised by the senior member.

ART. 10

Without prejudice of the dispositions concerning the "defascistizzazione" of public administrations, the staff depending on the suppressed Councils of Corporative Economy, will take up his duty in the Chambers of Commerce until the coming into force of the decree considered in art. 8.

ART. 11

The present decree will come into force the day after that of its publication.

the administration of every Chamber will remain intrusted to a Committee composed of one president, appointed by the Minister of Industry, Commerce and Labour, and four members appointed by the Prefect of the Province and approved by the Ministry itself.

The resolutions of the Committee are effective, if issued in the presence of the President or a substitute of him and two members. In a case of emergency, the presidential functions will be exercised by the senior member.

ART. 10

Without prejudice of the dispositions concerning the "defascistizzazione" of public administrations, the staff depending on the suppressed Councils of Corporative Economy, will take up his duty in the Chambers of Commerce until the coming into force of the decree considered in art. 8.

ART. 11

The present decree will come into force the day after that of its publication.

0285